



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

PON Città Metropolitane 2014-2020

DIREZIONE CULTURA E SPORT - SERVIZIO SPORT

CAPITOLATO D'APPALTO

“Potenziare e innovare lo sport per tutti: sport nelle scuole”

Asse 7 - Ripresa sociale, economica e occupazionale (REACT-EU FSE)

Obiettivo specifico 7.1 – rafforzamento sociale nelle città metropolitane

Azione 7.1.1 - Ripresa sociale, economica e occupazionale

Operazione codice locale progetto FI7.1.1c

CUP: H19J21011350006

Firenze





UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 1 - Oggetto dell'appalto

L'oggetto dell'appalto – suddiviso in 9 lotti - è la prestazione di servizi educativi specialistici di “educazione motoria e sportiva” nell’ambito dell'attività “curriculare” di educazione fisica, svolta all'interno delle scuole primarie statali e paritarie del Comune di Firenze, in attuazione del progetto "Sport nelle Scuole" attivato, in collaborazione con l’Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – AT di Firenze, grazie al finanziamento PON Metro 2014 – 2020.

L'attività di educazione motoria e sportiva che sarà proposta all’interno delle scuole aderenti persegue le seguenti specifiche finalità:

- Conoscere le potenzialità del proprio corpo;
- Imparare a padroneggiare abilità motorie di base in situazioni diverse;
- Sviluppare la coordinazione dinamica generale;
- Dominare spazi ed oggetti;
- Partecipare alle attività di gioco e di gioco-sport rispettandone le regole, superando comportamenti egocentrici e stabilendo relazioni di accettazione e collaborazione con l'altro;
- Proporre i diversi sport nel rispetto delle indicazioni nazionali per il piano formativo della Scuola Primaria.

Tali obiettivi sono volti a:

- Promuovere negli alunni la conoscenza di sé e delle proprie potenzialità, nella costante relazione con l'ambiente, gli altri, gli oggetti;
- Contribuire, alla formazione della personalità dell'alunno attraverso la conoscenza e la consapevolezza della propria identità corporea;
- Contribuire all'apprendimento da parte dell'allievo della capacità di modulare e controllare le proprie emozioni creando occasioni per sperimentare la vittoria o la sconfitta;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- Favorire la possibilità di condividere con altre persone esperienze di gruppo, promuovendo l'inserimento di alunni con varie forme di diversità ed esaltando anche il valore della cooperazione e del lavoro di squadra;
- Promuovere il valore del rispetto di regole concordate e condivise e i valori etici che sono alla base della convivenza civile.

Art.2 - Programma organizzativo ed attuativo

Il servizio oggetto del presente appalto è coordinato, per le competenze amministrative, dal Servizio Sport del Comune di Firenze.

Il progetto è rivolto alle classi terze e agli alunni con disagi e/o disabilità diverse presenti in tutte le classi (dalla prima alla quinta) delle scuole primarie statali e paritarie del Comune di Firenze e prevede un programma settimanale di n. 1 ora di lezione per ogni classe, distribuite nell'arco di durata di ogni anno scolastico, per un numero complessivo massimo di ore di lezione stimate in:

- 7.340 per l'anno scolastico 2022 (7 febbraio – 3 giugno);
- 13.760 per l'anno scolastico 2022 – 2023 (3 ottobre 2022 – 16 dicembre 2022; 9 gennaio 2023 – 2 giugno 2023).

Fermo restando quanto sopra indicato, il numero complessivo (di massima) di ore di lezione da svolgere presso i plessi interessati, di cui al successivo Art. 4, potrà subire variazioni in aumento o in diminuzione in funzione delle effettive esigenze comunicate dalle Scuole/Istituto Comprensivo che potranno presentarsi in corso di esecuzione delle attività, in ragione della programmazione delle attività curricolari degli studenti, fino alla concorrenza di 1/5 del valore dell'appalto.

I corsi saranno eseguiti nei termini previsti dal "Progetto di appalto del servizio", in coerenza con le finalità e obiettivi dei servizi espresse all' Art.1 del presente documento. Le attività proposte agli allievi devono essere calibrate tenendo conto dell'età degli alunni, della loro maturazione e delle dinamiche relazionali presenti nella classe, degli alunni con disagi e/o disabilità, per favorire il positivo sviluppo dei singoli allievi.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Le attività saranno svolte esclusivamente in giornate di lezione curriculare previste dal calendario approvato per l'anno scolastico di riferimento in base al numero (di massima) di ore di corso assegnato ad ogni plesso, concordato con gli insegnanti coordinatori delle singole scuole, sulla base del numero di ore di lezione attivate dall'Amministrazione Comunale durante l'esercizio interessato.

Si intende che le date definitive di avvio e conclusione dei corsi da svolgere in ciascuna sede scolastica verranno stabilite dagli insegnanti Coordinatori di progetto delle singole scuole, in accordo con il Comune, nel rispetto delle disposizioni dell'Autorità Scolastica e delle definizioni del Progetto Sport nelle Scuole per l'anno di riferimento.

Art.3 - Durata dell'appalto

Il presente appalto ha una durata di due anni (AA.SS. 2021-22 e 2022-23), le attività si svolgeranno nel periodo febbraio 2022 – giugno 2022 (AA.SS. 2021-22) e ottobre 2022 – giugno 2023, con decorrenza dalla data d'inizio servizio che sarà comunicata all'operatore economico aggiudicatario del servizio mediante comunicazione Pec.

Art.4 – Corrispettivo dell'appalto

Il corrispettivo orario per l'espletamento del servizio non è soggetto a ribasso ed è pari a Euro/ora 26,25 (esente IVA), comprensivo di attività di insegnamento (servizio diretto e indiretto), partecipazione a corsi di formazione, costi generali e utile d'impresa.

Tale corrispettivo orario, non soggetto a ribasso, risulta composto secondo quanto previsto all'art.2 della Lettera di Invito/Disciplinare.

Il valore di ciascun Lotto è il seguente:

LOTTO 1	€ 42.971,10
LOTTO 2A	€ 46.977,18
LOTTO 2B	€ 60.330,76



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

LOTTO 3A	€ 49.647,89
LOTTO 3B	€ 48.312,53
LOTTO 4A	€ 80.361,13
LOTTO 4B	€ 60.330,76
LOTTO 5A	€ 95.050,07
LOTTO 5B	€ 104.397,58
TOTALE	€ 588.379,00

Sono previste interferenze tra il personale scolastico ed il personale dei soggetti affidatari, come da DUVRI allegato agli atti di gara, tuttavia non si evidenziano costi necessari per l'eliminazione dei rischi da interferenze che, pertanto, sono pari a 0 (zero).

L'importo complessivo di ciascun Lotto, non soggetto a ribasso, è indicativo in quanto calcolato su un quantitativo presunto di ore di servizio.

Il corrispettivo effettivo del contratto risulterà dall'applicazione del corrispettivo orario del servizio sopra indicato alle prestazioni effettivamente eseguite dall'aggiudicatario, misurate in ore di lezioni/partecipazione a corsi di formazione eseguite, come risultante dalle rispettive rendicontazioni approvate.

Il monte ore di prestazione è comprensivo sia della prestazione del servizio diretto (ore di insegnamento e di partecipazione a corsi di formazione) sia di quella di servizio indiretto di cui al successivo Art.5 commi a, b, e c, del presente Capitolato.

Art. 5 - Requisiti ed incombenze degli esperti

L'operatore economico aggiudicatario del servizio si obbliga a svolgere i servizi di insegnamento avvalendosi di personale qualificato in possesso della Laurea Triennale in Scienze Motorie, Sport e Salute o del Diploma di Laurea quadriennale in Scienze Motorie (ordinamento previgente) o del diploma I.S.E.F., dotato di conoscenze metodologiche e didattiche dell'insegnamento dell'educazione fisica



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

nelle scuole primarie, competenze relazionali e predisposizione alla socializzazione ed al lavoro in team, capacità di attivare strategie di inclusione/integrazione.

Durante le lezioni l'esperto collaborerà con l'insegnante titolare della classe nello sviluppo dell'attività e nella sorveglianza degli alunni, con esso concorderà la programmazione dell'attività didattica e collaborerà nelle rilevazioni dei livelli raggiunti dagli alunni.

L'esperto/ educatore, oltre alle proprie attività di insegnamento e di partecipazione ai corsi di formazione organizzati dall'Ufficio Scolastico Territoriale (servizio diretto), sarà tenuto a svolgere le seguenti attività di supporto (servizio indiretto):

- a) Partecipare su richiesta della Scuola ovvero del Comune ad incontri di pianificazione/programmazione e/o valutazione dell'andamento del servizio o qualora si debbano prendere in esame questioni particolari attinenti ai gruppi di alunni ad essi affidati;
- b) Svolgere attività dedicate alla cura delle relazioni con gli insegnanti, partecipando a riunioni, affiancandoli in occasione dei colloqui, se richiesto dagli stessi docenti;
- c) Presentare relazioni su argomenti specifici del proprio operato ecc. su richiesta dei soggetti individuati al punto a).
- d) Per esigenze di continuità didattica e stabilità di rapporto con gli utenti e le loro famiglie, l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà garantire la continuità della prestazione anche in caso di assenze del / degli esperti dovuti a malattia o per causa di forza maggiore provvedendo alla loro sostituzione con altro educatore /i di pari professionalità ed in possesso dei requisiti previsti, adeguatamente e preventivamente preparati per garantire la continuità programmatica e funzionale del servizio stesso.

Art. 6 – Obblighi di comportamento degli esperti

In caso di assenza del personale, o in seguito a richiesta motivata della Scuola ovvero dell'Amministrazione di sostituzione del personale che risultasse inadeguato, l'operatore economico aggiudicatario del servizio dovrà provvedere alla immediata



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

sostituzione del medesimo, al fine di garantire la qualità e continuità del servizio e/o la serenità dei minori.

Il/gli operatore/i del servizio di cui al presente Capitolato è/sono obbligato/i a tenere un comportamento corretto nei confronti dei minori affidati o comunque presenti nell'ambito in cui si svolgono i servizi, tale da escludere nella maniera più assoluta qualsiasi maltrattamento degli stessi o altro comportamento perseguibile a norma degli art. 571 e 572 del Codice Penale, ovvero l'uso di un linguaggio volgare, di coercizioni psicologiche o altri comportamenti lesivi della dignità del bambino o del ragazzo.

Agli operatori è vietato assolutamente svolgere, all'interno dei locali o utilizzare i mezzi di servizio, per attività diverse da quelle oggetto del presente Capitolato.

Art. 7 - Ulteriori oneri a carico dell'operatore economico aggiudicatario del servizio

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è tenuto a:

1. in materia organizzativa e gestionale:

a) comunicare all'Amministrazione, almeno tre giorni prima della data di avvio del servizio, il nominativo del Referente operativo con cui interfacciarsi nell'esecuzione del servizio e garantire la reperibilità del medesimo a mezzo di un numero di cellulare, da fornire alle scuole durante l'orario di svolgimento di servizi e in ordinario orario amministrativo. Tale figura dovrà essere dotato di competenze amministrative, contabili, organizzative, relazionali di lavoro in team, di informatica di base necessarie per consentire il regolare svolgimento delle attività previste, tali competenze dovranno essere valutabili dal curriculum vitae;

b) adeguarsi nell'organizzazione dei servizi citati alle eventuali indicazioni impartite nel corso dell'anno dal Comune o dall'Autorità scolastica per i propri ambiti di competenza;

c) osservare le disposizioni fornite dall'Amministrazione Comunale in materia di:

- contabilizzazione delle attività;



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

- predisposizione della documentazione per il monitoraggio dello stato di avvio/ avanzamento/ conclusione del progetto;
- rispetto degli obblighi di comunicazione del Programma secondo il manuale di identità visiva del PON Metro;
- rendicontazione e produzione di reportistica in generale;

secondo format e modelli prestabiliti, nel rispetto della tempistica indicata per ciascuna attività.

2. in materia di trattamento dei dati personali:

al pieno rispetto della normativa vigente in materia di tutela dei dati personali ed in particolare dei dati sensibili di cui venga a conoscenza in ragione dello svolgimento della propria attività all'interno delle sedi scolastiche. L'operatore economico aggiudicatario del servizio e gli operatori del servizio si obbligano ad utilizzare i dati personali degli utenti dei servizi nei limiti di quanto previsto dal D.Lgs. n.196 del 30/06/2003 ai soli fini dell'espletamento dei servizi di cui il presente Capitolato e garantire l'osservanza del segreto professionale.

3. in materia di sicurezza:

sarà tenuto ad informarsi, adeguarsi ed a rispettare le misure di sicurezza adottate dalle singole scuole a garanzia della sicurezza durante l'espletamento del servizio.

In ogni caso il personale impiegato nel servizio dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti.

L'operatore economico aggiudicatario del servizio è responsabile degli adempimenti e/o del controllo dell'adempimento di regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d'ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia, da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta proveniente dal personale impiegato nei servizi di cui al presente Capitolato;

4. in materia assicurativa:

Tutti gli alunni frequentanti le attività fruiscono della copertura assicurativa scolastica sia per i rischi infortuni che per la responsabilità civile.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Sarà onere dell'operatore economico aggiudicatario del servizio costituire, al momento dell'inizio dell'attività, e trasmettere tramite pec (servizio.sport@pec.comune.fi.it), apposita assicurazione RCT/O con massimale almeno pari ad € 5.000.000,00 unico per sinistro, a copertura di ogni eventuale danno derivante agli utenti del servizio, ai Prestatori d'opera, a terzi e a cose a causa dell'espletamento delle attività. Resta inteso che l'operatore economico aggiudicatario del servizio si assume ogni responsabilità diretta o indiretta su eventuali danni arrecati durante l'espletamento del servizio, senza riserve ed eccezioni.

E' fatto obbligo all'aggiudicatario di mantenere il Comune sollevato ed indenne da richieste di risarcimento dei danni e da eventuali azioni legali promosse da terzi.

Art.8 - Verifica del progetto educativo e controlli

La verifica del progetto educativo, che sarà eseguita dalla Scuola, sulla base di un modello predisposto dal Comune con l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana – AT di Firenze, terrà conto dei seguenti indicatori:

- motivazione e partecipazione degli alunni;
- raggiungimento complessivo degli obiettivi prefissati per le singole classi sulla base della programmazione concordata;
- condivisione con le famiglie attraverso i consigli di interclasse.

Eventuali irregolarità ed inadempimenti, rilevate dalla scuola, durante lo svolgimento dei servizi di cui al presente Capitolato, saranno contestati all'aggiudicatario per iscritto dall'Amministrazione Comunale con le modalità precisate al successivo Art.10.

Il Comune, tramite il Direttore dell'Esecuzione del Contratto e suoi delegati, ha facoltà di verificare, in qualsiasi momento, il regolare ed esatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente appalto, in particolare mediante controlli a campione durante lo svolgimento delle attività.

Art. 9 - Modalità di pagamento del corrispettivo



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Il corrispettivo di spettanza all'operatore economico aggiudicatario del servizio verrà liquidato in rate bimestrali posticipate, previa verifica della regolarità contributiva e a seguito di presentazione di regolare fattura unitamente a prospetto riepilogativo delle ore effettive di servizio svolto presso i singoli plessi scolastici, in ciascun periodo di riferimento, emessi dall'aggiudicatario e corredati da dichiarazione rilasciata dai dirigenti scolastici o loro incaricati, in ordine all'effettivo svolgimento delle attività.

Art. 10 - Garanzia definitiva

A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni relative alla gestione dei servizi, del pagamento di eventuali penali di cui all'art. 12, del risarcimento dei danni cagionati dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni contrattuali, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'aggiudicatario si impegna a prestare, prima dell'avvio dell'esecuzione del contratto, la garanzia definitiva di cui all'art.103 c.1 del Codice dei contratti pubblici, nelle modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3.

2. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'art. 93 c.7 del Codice.
3. La garanzia ha validità per l'intera durata del contratto e dovrà essere integrata ogni volta che il Comune proceda alla sua escussione, anche parziale, ai sensi della normativa vigente.
4. Detta garanzia rimane vincolata fino alla scadenza del contratto e potrà essere svincolata solo con comunicazione formale del Comune a mezzo PEC.

Art.11 - Obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari

1. Le Parti si impegnano ad adempiere puntualmente a quanto previsto all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.
2. A tal fine, l'aggiudicatario si obbliga:
 - a) ad utilizzare il/i conto/i corrente/i [bancario/i postale/i], dedicato/i in via esclusiva al Contratto, sul/i quale/i devono essere registrati tutti i movimenti finanziari relativi



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

al Contratto stesso, da effettuare esclusivamente tramite lo strumento del bonifico, fermo restando quanto previsto all'art. 3, commi 2, 3 e 4, della legge 13 agosto 2010, n. 136;

b) a comunicare al Comune, tramite PEC, entro e non oltre 7 giorni dall'accensione del/i conto/i o dalla prima utilizzazione dello/gli stesso/i per le attività del Contratto, gli estremi identificativi del/i conto/i corrente/i dedicato/i nonché le generalità [specificare nome e cognome] e il codice fiscale del/i soggetto/i delegato/i ad operare su detto/i conto/i;

c) a comunicare tempestivamente e comunque entro e non oltre 7 giorni, tramite PEC, ogni modifica e variazione relativa ai dati di cui alla lettera b) trasmessi al Comune;

d) a riportare nella causale dello strumento di pagamento adottato, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dall'aggiudicatario, il Codice Identificativo di Gara (CIG) e il CUP.

3. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di altro strumento idoneo a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento, costituisce causa di risoluzione del Contratto ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136.

4. L'aggiudicatario si obbliga altresì:

a) a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136;

b) a dare immediata comunicazione al Comune e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo della notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria;

c) a garantire che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti e in quelli sottoscritti da questi con le altre imprese della filiera, le parti assumano sia l'obbligazione specifica di risoluzione di diritto del relativo rapporto contrattuale nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero di strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari, sia l'obbligazione di dare



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

immediata comunicazione al Comune, all'aggiudicatario e alla competente Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo qualora abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

5. Il Comune verifica, senza alcuna responsabilità a suo carico, che nei contratti di cui al comma 7, lettera c), sia inserita, a pena di nullità assoluta, apposita clausola con la quale il contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136.

6. L'aggiudicatario, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare, tramite PEC, il CIG al cessionario, anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati.

Art. 12 - Inadempienze, sanzioni e divieti

1. Nel caso in cui il servizio non venga svolto conformemente a quanto previsto dal Capitolato e dall'offerta tecnica presentate in sede di gara o nel caso di tre segnalazioni negative della scuola di riferimento, l'Amministrazione Comunale provvederà ad inviare formale contestazione tramite PEC all'affidatario, a presentare entro breve termine le proprie controdeduzioni, ad ovviare alle negligenze e inadempienze contestate e ad adottare le misure più idonee per garantire che il servizio sia svolto con i criteri e con il livello qualitativo previsto.

2. Ove siano accertati casi reiterati (per più di due occasioni) di inadempienza contrattuale, salvo che siano dovute a causa di forza maggiore, l'Amministrazione Comunale si riserva di irrogare le seguenti penali commisurate alla gravità dell'inadempienza, anche sotto il profilo del pregiudizio arrecato al regolare funzionamento del servizio ovvero del danno d'immagine provocato all'Amministrazione stessa oltre che al valore delle prestazioni non eseguite o non esattamente eseguite:

Euro 100,00: mancata partecipazione da parte dell'esperto/ educatore alle attività previste all'art.5 lettere a), b) e c) del presente Capitolato;



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Euro 200,00: mancata sostituzione dell'esperto/ educatore nei casi di assenza di cui all'art.5 lettera d) del presente Capitolato.

2.a L'applicazione delle penali dovrà essere preceduta da regolare contestazione dell'inadempienza da parte del Comune, verso cui l'appaltatore avrà la facoltà di presentare le proprie controdeduzioni, tramite PEC, entro e non oltre 10 (dieci) giorni dalla comunicazione della contestazione.

2.b In caso di mancata presentazione o mancato accoglimento delle controdeduzioni, l'Amministrazione procederà all'applicazione delle sopra citate penali.

2.c L'importo delle penali dovrà essere versato al Comune entro 15 (quindici) gg. dalla richiesta e, in caso di inadempienza, verrà detratto dalla garanzia definitiva che dovrà essere immediatamente reintegrata per il medesimo importo.

2.d. E' fatto salvo il diritto dell'Amministrazione al risarcimento dell'eventuale ulteriore danno e all'esercizio, qualora necessario, di ulteriori azioni, compresa la denuncia alle autorità competenti, qualora siano riscontrate violazioni di legge.

3. Qualora nel corso del servizio si verificano gravi o ripetuti casi di inadempienza contrattuale, l'Amministrazione Comunale si riserva di risolvere il contratto per inadempimento, salvo e impregiudicato il diritto del Comune ad agire giudizialmente per il risarcimento dei danni subiti. In tal caso il contratto verrà stipulato con il soggetto che segue in graduatoria.

4. La cessione del contratto è vietata a pena di nullità.

5. E' altresì vietato cedere in tutto o in parte i crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione delle prestazioni previste dal contratto senza espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

Art. 13 - Risoluzione del contratto

1. Il Comune, in caso di grave inadempimento dell'appaltatore rispetto agli obblighi del presente Capitolato e dell'offerta tecnica presentata in sede di gara, può avvalersi della facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art.1453 del Codice Civile,



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

previa diffida ad adempiere ai sensi dell'art.1454 C.C., decorso inutilmente il termine fissato. La diffida ad adempiere deve essere comunicata all'indirizzo PEC dell'appaltatore.

2. Ferme le ipotesi di risoluzione previste al comma precedente e in altri articoli del presente Capitolato, il Comune si riserva, altresì, la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1456 C.C., senza che da tale risoluzione possano conseguire all'appaltatore diritti o pretese di sorta, nei seguenti casi:

- a) perdita dei requisiti per poter contrarre con la Pubblica Amministrazione di cui all'art. 80 del Codice dei contratti pubblici;
- b) interruzione, abbandono o mancata effettuazione continuativa del servizio senza giustificato motivo;
- c) mancata reintegrazione o intervenuta invalidità ed inefficacia della cauzione definitiva;
- d) qualora, per qualsiasi causa, venga meno la copertura assicurativa prevista all'art. 7 del presente Capitolato, e la stessa non venga ripristinata, previa diffida scritta;
- e) frode o grave negligenza nell'esecuzione degli obblighi e delle prestazioni contrattuali;
- f) cessazione dell'attività, fallimento o procedura concorsuale dell'aggiudicatario;
- g) gravi inadempienze degli obblighi in materia di rapporti di lavoro (retributivi, contributivi, previdenziali, assicurativi e di sicurezza del lavoro) nei confronti del personale impiegato a vario titolo nei servizi oggetto dell'appalto;
- h) nell'ipotesi prevista dall'art.89 co.9 del Codice;
- i) venir meno dei requisiti richiesti relativi alla qualifica degli esperti impiegati nello svolgimento dei corsi;
- l) per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto a termine dell'art. 1453 C.C.;
- m) mancato rispetto delle clausole contenute nel Protocollo di Legalità sottoscritto fra la Prefettura di Firenze ed i Comuni della provincia di Firenze.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

3. Nelle ipotesi di cui al comma precedente l'effetto risolutivo si produce di diritto in conseguenza della mera ricezione da parte dell'appaltatore della comunicazione della volontà di avvalersi della clausola risolutiva espressa effettuata dal Comune entro 15 giorni dalla conoscenza dell'inadempimento, senza che occorra alcun atto di costituzione in mora o di diffida ad adempiere.

4. Nel caso di risoluzione della concessione per cause imputabili all'appaltatore, il Comune, ai sensi dell'art. 110 del Codice dei contratti, può affidare l'appalto al soggetto partecipante che segue immediatamente nella graduatoria, imputando all'appaltatore uscente le eventuali spese che dovrà sostenere per supplire al mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nonché gli eventuali danni subiti dal Comune a seguito della risoluzione contrattuale, con rivalsa sulla garanzia definitiva di cui all'art. 10 del presente Capitolato.

5. Le spese per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali saranno a totale ed esclusivo carico dell'appaltatore.

6. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l'incameramento della garanzia definitiva ed il risarcimento dei danni derivanti.

7. Qualora si verificassero ipotesi di grave inadempimento nel caso di inizio delle prestazioni in pendenza della stipulazione del contratto, l'Amministrazione potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni.

Art.14 - Revoca per motivi di interesse pubblico e recesso

1. L'Amministrazione ha diritto di recedere dal contratto in tutti i casi previsti dalla legge.

2. Nel caso in cui sia l'appaltatore a recedere anticipatamente dal contratto prima della scadenza prevista, il Comune, oltre all'escussione della cauzione definitiva, chiederà il risarcimento dei danni subiti, con addebito della maggiore spesa derivante dal riaffidamento del servizio di gestione del servizio, secondo quanto indicato dall'art. 110 del Codice.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

3. Resta fermo quanto previsto in materia di recesso dagli artt. 88, comma 4-ter e 92, comma 4, del D.Lgs. n.159/2011 e s.m.i..

Art. 15 - Perfezionamento del contratto e oneri

Il contratto relativo a ciascun Lotto sarà perfezionato, ai sensi dell'art. 32, comma 14 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

La stipulazione del contratto è subordinata al positivo esito delle procedure previste dalla normativa vigente in materia di lotta alla mafia e al controllo del possesso dei requisiti prescritti.

Il contratto è sottoscritto ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e s.m.i., in modalità elettronica, a mezzo di firma digitale.

Prima della stipula del contratto, dovrà essere inviata al Servizio Sport, tramite PEC, entro il termine di 7 giorni dalla richiesta:

- originale della fideiussione a garanzia dell'adempimento contrattuale di cui all'art. 10 del presente Capitolato;
- copia delle polizze assicurative e relative eventuali estensioni di cui all'art. 7 del presente Capitolato, incluse le quietanze di pagamento.

Le spese, imposte e tasse inerenti alla stipulazione e alla registrazione del contratto di appalto saranno a carico dell'Appaltatore.

Art. 16 - Contenzioso

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente Capitolato e del conseguente Contratto, è competente esclusivamente il Foro di Firenze.

Ai sensi dell'art. 209, comma 2, del Codice, si dà atto che il contratto di appalto non conterrà la clausola compromissoria. E' pertanto escluso il ricorso all'arbitrato per la definizione delle controversie nascenti dalla presente concessione. Ai sensi dello stesso comma 2 è vietato in ogni caso il compromesso.



UNIONE EUROPEA
Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 17 - Estensione degli Obblighi di Condotta Previsti dal Codice di Comportamento.

Gli obblighi di comportamento previsti dal “Regolamento comunale recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici” approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n.12 del 26/01/2021 pubblicato sulla rete civica del Comune di Firenze all’indirizzo:

<https://www.comune.fi.it/system/files/2021-02/Codice-comportamento-dipendenti-Comune-Firenze2021.pdf>

ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 16 aprile 2013, n.62, vengono estesi, per quanto compatibili ai collaboratori a qualsiasi titolo dell’appaltatore.

Il rapporto si risolverà di diritto o decadrà in caso di violazione da parte dei collaboratori del contraente del suindicato “Regolamento”.

Art. 18 - Protocollo di legalità.

L’appaltatore dichiara di essere a conoscenza di tutte le norme pattizie di cui al Protocollo di legalità sottoscritto l’11 ottobre 2019 dal Comune con la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo di Firenze e di accettarne incondizionatamente il contenuto e gli effetti.

Art. 19 - Tutela Riservatezza

1. L’appaltatore dichiara di operare nel rispetto della normativa sulla Privacy e, in particolare, di essere adempiente in riferimento agli obblighi imposti dal regolamento UE 679/2016 e dal Decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101.

2. L’appaltatore è tenuto ad osservare, nell’espletamento della prestazione affidata, nonché di quelle eventualmente aggiuntive realizzabili ai sensi del Capitolato o della legge, il D.Lgs. 196/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e s.m.i., nonché tutte le altre disposizioni connesse emanate anche dall’autorità Garante per la privacy.



UNIONE EUROPEA

Fondi Strutturali e di Investimento Europei

Art. 20 - Rinvii

Per tutto quanto non disciplinato dal presente Capitolato si rinvia al D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., al Codice Civile alle vigenti disposizioni di legge statali e regionali in materia.